



Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna

Via del Porto 30 - 40122 Bologna - tel 051 236139 fax 051 237625 - cf 80014030375

Indirizzo Web: www.cmebologna.it - E-mail: info@cmebologna.it

Circolare prot. n. 1269/Amm/ef

Bologna, 18 Ottobre 2013

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Accordo per la riduzione dei contributi in favore delle Imprese regolari.

Si porta a conoscenza che in data 26/09/2013 fra ANCEBOLOGNA Collegio Costruttori Edili e FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FeNEAL-UIL è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna che comporta anche una riduzione dei contributi dovuti alla Cassa Edile, con decorrenza dall'anno edile 2012/2013, a favore delle imprese regolari.

La riduzione contributiva sarà pari allo 0,30% dell'imponibile Cassa Edile, maggiorata di un ulteriore 0,10% sull'imponibile Cassa Edile afferente ai lavoratori, assunti nel corso dell'anno edile, che al momento dell'assunzione non avevano ancora compiuto i 30 anni di età o che avevano già compiuto i 50 anni di età.

Ai fini del suddetto Accordo si intende Impresa regolare quella che:

- abbia denunciato per ogni operaio un numero di ore lavorate non inferiore a quello contrattuale, salvo le causali di assenza previste dall'art. 29 della L. 341/95;
- abbia effettuato i pagamenti contributivi dovuti alle scadenze mensili in vigore, fatta salva una tolleranza, di 30gg.

La riduzione contributiva si applica alle imprese regolari che:

- possono vantare un'anzianità continuativa di iscrizione alla Cassa Mutua Edile di almeno due anni edili maturata precedentemente all'anno edile a cui si riferisce la riduzione contributiva;
- abbiano mantenuto attiva la posizione contributiva, provvedendo ai relativi versamenti, per almeno 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno edile a cui si riferisce la riduzione contributiva;
- risultino iscritte alla Cassa Mutua Edile al momento dell'effettuazione dei rimborsi.

Le Imprese che passeranno alla Cassa Mutua Edile da altra Cassa Edile operante nella Provincia di Bologna potranno far valere, ai fini dell'anzianità di iscrizione, i periodi maturati presso quest'ultima. A tal fine le Imprese, all'atto dell'iscrizione alla Cassa Mutua Edile, presenteranno una certificazione rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza, attestante il periodo di iscrizione a quest'ultima, nonché la situazione di regolarità contributiva.

Qualora la Cassa Edile di provenienza non rilasci la certificazione di cui sopra entro 30 gg. dalla richiesta, l'impresa potrà produrre in sua sostituzione un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di anzianità di iscrizione e di regolarità contributiva, fermo restando la facoltà di procedere a verifiche da parte della Cassa Mutua Edile anche attraverso la Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari.

Nel corso dell'anno edile (1 ottobre – 30 settembre) l'Impresa effettuerà il pagamento della contribuzione nella misura piena e con le aliquote stabilite dal C.C.I.P.L. vigente.

La Cassa Mutua Edile, verificata la sussistenza delle condizioni di regolarità procederà, entro la fine dell'anno solare al rimborso dell'importo contributivo derivante dall'applicazione dell'accordo in questione.

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

IL VICE-PRESIDENTE
(Maurizio Maurizzi)

IL PRESIDENTE
(Geom. William Fortini)